

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "PENTAGONA - ETS"

ART. 1 - Denominazione - Sede

È costituita un'Associazione denominata: "**Associazione PENTAGONA ETS**", con sede legale nel Comune di Ferrara, d'ora in poi definita per brevità "**PENTAGONA ETS**".

L'Associazione ha sede in Ferrara (FE) , Via Bologna n. 549.

Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Ferrara e in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.

"PENTAGONA ETS" è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia.

"PENTAGONA ETS" è costituita in forma di Associazione riconosciuta del Terzo Settore e si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.lgs. 117/2017.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività culturali e artistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini e ad una più completa formazione umana e civile. Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

2.1) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera **d** art. 5 del Codice Terzo Settore);

2.2) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera **i** art. 5 del Codice Terzo Settore);

2.3) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera **l** art. 5 del Codice Terzo Settore);

2.4) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera **p** art. 5 del Codice Terzo Settore).

L'Associazione a questo scopo intende:

- essere strumento per la costituzione e l'avviamento alle arti e professioni della comunicazione in generale, con specifica attenzione a quella letteraria, giornalistica e visuale;

- organizzare iniziative culturali, momenti di formazione e progetti educativi utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- proporsi come spazio d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della cooperazione.

ART. 3 - Attività

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti del Terzo Settore;
- formazione finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, con l'intento di far acquisire maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e incrementare maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti e attrezzature ;
- promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato ;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati ;

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, anche per procurare le risorse necessarie alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge .

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione .

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.

Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, PENTAGONA ETS potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

Potrà, inoltre, attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, università, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
- 2) avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato e prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- 4) dare la propria adesione ad associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 5) pubblicare una o più riviste di argomento affine agli scopi statutari;
- 6) svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi stessi;
- 7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

ART. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione .

ART. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del

Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Ove il Consiglio Direttivo respingesse una domanda di adesione all'associazione, entro 90 (novanta) giorni dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 6 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate .

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali .

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso, nessuna organizzazione sociale, sia in forma singola sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie ;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative ;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività ;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione ;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità .

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, co. 1, lettera i), del D.lgs. 117/2017, di seguito riportati: specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti ;
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

ART. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione .

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione .

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 10 - Funzioni dell'Assemblea (art. 25 D.Lgs. 117/2017)

L'Assemblea in sede Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea in sede Straordinaria:

- g) delibera sulle modificazioni del presente Statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione ;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- i) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del socio.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei rappresentanti degli associati e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti degli associati.

L'Assemblea, sia in sessione Ordinaria sia Straordinaria, elegge il proprio Presidente e nomina un Segretario .

Ogni associato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata a un altro socio. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi eventualmente istituite a norma dell'articolo 1 .

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto .

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina .

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento .

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente a maggioranza assoluta.

Il Consiglio può nominare altresì un Direttore-Segretario.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente Statuto ;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali ;
- d) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci ;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci ;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti al progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci ;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione ;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale ;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario ;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, al Vice Presidente ed al Direttore;
- k) nominare il Direttore e determinarne le funzioni e la retribuzione ;
- l) nominare altri rappresentanti e/o delegati per specifiche funzioni ;
- m) proporre le modificazioni allo Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei Consiglieri.

In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni .

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari .

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente .

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 5 (cinque) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica .

Il Consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere approvata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo .

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo .

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione ;
- c) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione ;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

ART. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione rappresenta la stessa in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vicepresidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Nel caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ART. 14 - Direttore

Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e attua tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere .

Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 15 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione .

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili .

I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo Codice civile.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro .

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La nomina del componente dell'Organo di Controllo con funzioni di Presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (OTC) .

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione .

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo. Il compenso per il Presidente del Collegio è a carico dell'ONC (Organismo Nazionale di Controllo) ai sensi dell'art. 64 co. 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017.

ART. 16 - Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati ;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali ;
- d) le eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) il FUN (Fondo Unico Nazionale) di cui alla Legge 106/2016 e D.lgs. 117/2017;
- c) i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi ;
- d) le entrate derivanti da convenzioni;
- e) i contributi pubblici e dei privati ;
- f) la gestione economica del patrimonio ;
- g) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.

ART. 20 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017). Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie .

Il Bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti .

Il Bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

È fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

ART. 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

ART. 22 - Durata e Scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo ;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini ;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV (Centri Servizi di Volontariato) o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro centoventi giorni (120) dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN, mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

ART. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di Legge.

F.to LUCA FOSCARDI

F.to EUGENIO CICCONE

F.to ALESSANDRO ORLANDIN

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)